

Decadenza di uno dei requisiti professionali per il commercio relativo al settore alimentare.

L'articolo 5, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

*“c) essere stato iscritto **nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio** di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375”.*

Tenendo presente che il decreto in questione è stato pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 95 del 24 aprile 1998 e che per effetto del disposto di cui al comma 1 dell'art. 26 “Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, *le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione*” (e quindi 24 aprile 1999), si deve concludere che **il requisito di cui sopra possa essere ritenuto valido fino al 23 aprile 2004.**

Dunque, dopo tale data, sia per l'esercizio del commercio all'ingrosso che del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, rimangono validi e accettabili solamente gli altri tre requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. n. 114/1998, e precisamente:

- a) avere frequentato con esito positivo un **corso professionale** per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere **esercitato in proprio**, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o
- c) avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di **dipendente qualificato addetto alla vendita** o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.